



Sport: certificazione medica e defibrillatori.

Il Ministero della Salute ha comunicato l'adozione, di concerto con il Ministero per lo Sport, del Decreto ministeriale recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita".

Le informazioni di seguito riportate sono quelle offerte dal Ministero, non avendo ancora a disposizione il testo ufficiale del provvedimento.

Si ricorda che in ogni caso "a seguito delle modificazioni introdotte al titolo V della Costituzione, si è riconosciuta alle Regioni una potestà normativa concorrente nel settore sanitario. Quindi, l'emanazione di leggi regionali supera quanto già disposto con decreti ministeriali, sempre negli ambiti territoriali delle singole Regioni" (in tal senso si è espresso il Ministero della salute - Segreteria della Commissione antidoping Uff. VIII). Il quadro delineato dal Ministero rappresenta pertanto una cornice entro la quale potranno legiferare le singole Regioni.

1. Certificati per l'attività sportiva non agonistica.

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato, alternativamente, da

- ⇒ un medico di medicina generale,
- ⇒ un pediatra di libera scelta o
- ⇒ un medico dello sport.

La visita dovrà prevedere la **misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo**. Viene quindi definito il tipo di accertamento medico richiesto agli sportivi non agonisti che svolgono attività sportive in associazioni e società sportive dilettantistiche o direttamente organizzate da Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.

2. Certificati per l'attività sportiva amatoriale.

Il Ministero ha disciplinato le modalità di acquisizione della certificazione medica con riferimento allo svolgimento delle attività sportive da parte di quanti non siano tesserati "alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni".

Le seguenti indicazioni non valgono pertanto all'interno dell'ambito sportivo dilettantistico ma fanno riferimento allo svolgimento di attività motoria amatoriale, **non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale**.

Ebbene, chi pratica dette attività è soggetto a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:

1. gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;
2. i soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (*età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolestolemia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico*) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuare un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
3. i soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all'anno.

Il certificato andrà esibito all'atto di iscrizione o di avvio

delle attività all'incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l'attività.

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione le persone che

- ⇒ svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario,
- ⇒ chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati,
- ⇒ **i praticanti** di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le **bocce** (escluse le bocce in volo), **biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino"**, e chi pratica attività ricreative come **ballo o giochi da tavolo**.

A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività.

3. Obbligo di presenza dei defibrillatori.

Il Ministero annuncia che le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Si ritiene – considerato quanto prima affermato – che si debbano intendere tali le seguenti discipline:

- ⇒ bocce (escluse le bocce in volo),
- ⇒ biliardo,
- ⇒ golf,
- ⇒ pesca sportiva di superficie,
- ⇒ caccia sportiva,
- ⇒ sport di tiro,
- ⇒ ginnastica per anziani,
- ⇒ "gruppi cammino",
- ⇒ ballo,
- ⇒ giochi da tavolo.

Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6 mesi.

Gli oneri sono a carico delle società, ma queste **possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico**.

Il Decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente

personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

4. La formazione all'utilizzo dei defibrillatori.

Si conclude la presente nota con alcune indicazioni in merito al tema formazione all'utilizzo dei defibrillatori.

In questo momento non disponiamo di un quadro regolamentare chiaro in tutte le Regioni, deputate a disciplinare "l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic Life Support - Defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione", anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, ai sensi del DM 18/3/2011.

Ci è stato comunicato dalla Regione Veneto che stanno elaborando con il Ministero della Salute un provvedimento che consenta ai soggetti accreditati da una Regione di operare su tutto il territorio nazionale: nelle more di tale provvedimento è necessario però che il soggetto, pur accreditato in altre Regioni, ottenga l'accreditamento presso ogni singola Regione. Il Ministero (Direzione Generale Programmazione Sanitaria - Ufficio V) ha d'altronde evidenziato, nella comunicazione del 25 marzo 2013, come ogni singola Regione debba provvedere a definire i criteri per l'accreditamento dei soggetti erogatori, non essendo previsto un accreditamento istituzionale nazionale anche se il decreto prevede che la certificazione rilasciata sia valida su tutto il territorio nazionale.

Lo staff di Arsea